



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

C.A.P. 13040

Codice Fiscale 84501250025 – Partita IVA 00397790023

Tel. 0161480112 – Fax 0161480202

Area Tecnico LL.PP. e Manutenzioni Straordinarie – Tecnico Manutenzioni Ordinarie e Gestioni Aree Verdi – Ambiente (Opere Pubbliche)- Organizzazione Servizi Pubblici di interesse generale

(adottato con deliberazione della G.C. n. 15 del 04/03/2013 e modificato con deliberazione della G.C. n. 111 del 22/12/2014)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

(Art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

SOMMARIO

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del Regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi
5	Contenuto della progettazione
6	Quantificazione del fondo
7	Ripartizione del fondo
8	Liquidazione del fondo
9	Abilitazione all'esercizio della professione
10	Polizza Assicurativa
11	Responsabilità
12	Proprietà dei Progetti
13	Disciplina di casi particolari
14	Orario di lavoro e spese accessorie
15	Tutela dei dati personali
16	Norme abrogate
17	Pubblicità del Regolamento
18	Casi non previsti dal presente regolamento
19	Rinvio dinamico
20	Disposizioni transitorie

Art. 1

Oggetto del regolamento

(sostituisce integralmente il precedente articolo).

1. Il presente regolamento, in relazione al disposto dell' art. 92 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs 12.04.2006, n. 163e successive modificazioni (d'ora in poi codice dei contratti pubblici) come modificato ed integrato dagli artt. 13 e 13 bis (fondi per la progettazione e l'innovazione), disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo incentivante di progettazione interna, costituito, nel limite massimo del 2 per cento degli importi posti a base di gara di un opera o di un lavoro. La percentuale effettiva è stabilita dal presente regolamento, adottato dall' Amministrazione, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera e lavoro, con le modalità ed i criteri previsti nei seguenti articoli del presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, di implementazione della banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Vengono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207.

La percentuale prevista viene applicata sull'importo dell'opera, depurato del ribasso d'asta offerto.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale o di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti e che risultino approvati dall'amministrazione comunale. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:
 - a) il personale dell'ufficio tecnico che ha redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
 - b) il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del Codice dei Contratti;
 - c) il progettista dipendente dell'Ente (limitatamente alle attività di progettazione; l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo);
 - d) il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (progettista del Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC) designato ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. E) e dell'art. 91 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modificazioni, dipendente dell'Ente (limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo);
 - e) i collaboratori tecnici e amministrativi dipendenti dell'Ente;
 - f) il direttore dei lavori dipendente dell'Ente;
 - g) il collaudatore dipendente dell'Ente
2. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo di progettazione interna non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera) designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. F) e dell'art. 92 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, qualora tale figura sia anche direttore dei lavori (infatti, il direttore dei lavori deve assumere obbligatoriamente anche tale ruolo in materia di sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori qualora abbia i requisiti abilitanti prescritti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81) poiché l'incentivo a cui ha diritto il direttore lavori è omnicomprendivo del suddetto ruolo in materia di sicurezza della fase esecutiva di cantiere. Al contrario, l'incentivo sarà dovuto al tecnico dipendente dell'Ente che sia stato incaricato quale direttore operativo dell'Ufficio di direzione dei lavori e che assume il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora il direttore dei lavori non possieda

abilitazione a svolgere detto ruolo. In sostanza, l'attività in parola del coordinatore dell'esecuzione, deve trovare copertura all'interno dell'aliquota di incentivo attribuita all'ufficio del direttore dei lavori. (Si veda, a tal fine, il parere 21 gennaio 2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ad oggetto "Comitato interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine. Quesiti su coordinatore per la sicurezza e costi della sicurezza negli appalti" e la deliberazione n. 315 del 13.12.2007 della stessa Autorità).

3. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.
4. Per incarico del collaudo, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del Codice dei contratti, si intende non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

Art. 4 Conferimento degli incarichi

Nell'ambito del Programma dei Lavori Pubblici e/o negli atti di programmazione predisposti dal competente organo dell'Amministrazione, viene individuato, di volta in volta, il progetto da redigere all'interno dell'Ente.

Art. 5 Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del Codice dei Contratti, nonché nella Parte II, Titolo II del Regolamento attuativo del codice dei contratti, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle.

Art. 6 Quantificazione del fondo

(sostituisce integralmente il precedente articolo)

1. Il fondo incentivante è costituito dal 2 per cento massimo dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. Il 2 per cento è a sua volta costituito secondo quanto indicato dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del presente regolamento.
2. La percentuale massima dell'importo posto a base di gara, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi ed è stabilita come segue:

Importo a base di gara	percentuale
Fino a 500.000,00 euro + IVA	2%
Da 500.000,00 euro a 1.000.000,00 di euro + IVA	1,8%
Oltre 1.000.000,00 di euro + IVA	1,5%

Art. 7 Ripartizione del fondo

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, il fondo di cui al precedente art. 6, comma 1, viene ripartito tra i vari soggetti che hanno partecipato alla redazione del progetto e dell'atto di pianificazione secondo la tabella che segue:

PROGETTAZIONE, direzione lavori e collaudo interni:

a) Al responsabile Unico del Procedimento	35%
b) Agli incaricati della progettazione	20%
c) Agli incaricati della direzione lavori	10%
d) Agli incaricati del collaudo in c.o. e o finale	05%
e) Al collaboratore tecnico	05%
f) Al collaboratore amministrativo	05%
g) Al supporto/i al RUP	20%

PROGETTAZIONE INTERNA, direzione lavori e collaudo esterni:

h) Al responsabile unico del procedimento	45%
i) Agli incaricati della progettazione	15%
j) Al collaboratore tecnico	10%
k) Al collaboratore amministrativo	10%

l) Al supporto al RUP 20%

PROGETTAZIONE ESTERNA, direzione lavori e collaudo interni:

m) Al responsabile unico del procedimento 45%
n) Agli incaricati della direzione lavori 10%
o) Agli incaricati del collaudo in c.o. e o finale 05%
p) Al collaboratore tecnico 10%
q) Al collaboratore amministrativo 10%
r) Al supporto al RUP 20%

PROGETTAZIONE, direzione lavori e collaudo esterni:

s) Al responsabile unico del procedimento 55%
t) Al collaboratore tecnico 15%
u) Al collaboratore amministrativo 15%
v) Al supporto/i al RUP 15%

2. Nessun compenso è dovuto per le parti affidate a professionisti esterni.
3. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi è disposta con atto amministrativo.
4. Le quote di cui alla tabella precedente sono fra loro cumulabili, fatti salvi casi di incompatibilità.
5. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui al comma 1, si intende:
 - a) Per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;
 - b) Per collaboratori tecnici: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - c) Per collaboratori amministrativi: altri componenti l'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendo gli elaborati.
6. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile dell'Area Tecnica comunale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
7. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Art. 8

Liquidazione del fondo

1. Il Dirigente/Responsabile dell'Area provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera pubblica in corrispondenza dell'approvazione del progetto applicando le percentuali di cui al successivo capoverso.

Se la progettazione non viene interamente sviluppata all'interno dell'ente, nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

- a) Per il progetto preliminare 20%
- b) Per il progetto definitivo 40%
- c) Per il progetto esecutivo 40%

Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

1. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010. L'accertamento per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento e dell'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza aumenti dei costi del quadro economico del progetto esecutivo (stanziamento complessivo), senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui le attività siano state svolte con incrementi dei tempi previsti non superiori al 40% o con aumenti dei costi del quadro economico del progetto esecutivo (stanziamento complessivo), senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state ma con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del comma 7-ter, come modificato dall'art. 13-bis (fondi per la progettazione e l'innovazione), non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

La corresponsione dell' incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile di Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9

Abilitazione all'esercizio della professione

1. Il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.
2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto l'incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadri in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 10

Polizza Assicurativa

Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice dei Contratti, il Comune assume l'onere del rimborso, per intero, al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da errore progettuale.

Art. 11

Responsabilità

I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 12

Proprietà dei progetti

I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 13

Disciplina di casi particolari

Se l'Amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

Art. 14

Orario di lavoro e spese accessorie

L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di sopralluoghi strettamente necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 15

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 16

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 17
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18
Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non previsto dal regolamento trovano applicazione:

- a) Le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) Lo statuto comunale;
- c) Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) I contratti Collettivi Nazionali del comparto.

Art. 19
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 20
Disposizioni transitorie

Il presente regolamento, modificato ed integrato, entra in vigore, decorsi i 10 gg. di deposito presso la Segreteria Comunale, successivi alla data in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.